



Unione civile

Descrizione

Con la legge n.76/2016 è stata introdotta in Italia l'unione civile tra persone dello stesso sesso, che ha trovato compiuta attuazione con l'entrata in vigore in data 11 febbraio 2017 dei relativi decreti legislativi di attuazione.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

L'unione civile si costituisce mediante dichiarazione resa da due persone maggiorenni dello stesso sesso di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Gli interessati possono scegliere liberamente il comune a cui rivolgersi, che non deve pertanto essere necessariamente quello di residenza.

Procedura

a) Fase preliminare

Gli interessati prendono contatto con l'ufficio dello stato civile per comunicare l'intenzione di voler costituire l'unione civile.

Per consentire l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari al procedimento è previsto che gli interessati compilino un apposito modulo con i propri dati personali, che potrà essere:

- consegnato personalmente all'ufficio dello stato civile
- trasmesso via fax al numero 0474 545245
- trasmesso via e-mail a: servizidemografici@comune.brunico.bz.it o pec-mail a: bruneck.brunico@legalmail.it



allegando copia di un valido documento di identità dei richiedenti.

Una volta acquisiti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile concorda con le parti un appuntamento per la presentazione della domanda di costituzione dell'unione civile.

I cittadini stranieri devono comprovare la sussistenza dei requisiti per costituire l'unione civile presentando una dichiarazione del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta alla costituzione di un'unione civile con persona dello stesso sesso.

La domanda può essere presentata, oltre che dagli interessati, anche da persona da loro incaricata con apposita scrittura privata. L'ufficiale dello stato civile redige un processo verbale della richiesta e lo sottoscrive insieme alle parti, che indicano altresì all'ufficiale dello stato civile la data in cui intendono comparire per costituire tra loro l'unione civile.

b) Costituzione dell'unione civile

Nel giorno prescelto gli interessati devono presentarsi congiuntamente all'ufficio dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell'unione civile alla presenza di due testimoni.

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono optare per il regime patrimoniale della comunione o della separazione dei beni, analogamente a quanto previsto per il matrimonio. In mancanza di scelta, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni.

La coppia può inoltre dichiarare di voler assumere un cognome comune, scegliendolo tra uno dei due. La persona il cui cognome non diventa quello comune, può aggiungere o anteporre al proprio il cognome comune prescelto.

Va ricordato però che tale indicazione risulterà solamente sull'atto di stato civile di costituzione dell'unione. Le dichiarazioni non comporteranno una modifica del cognome delle parti: documenti d'identità personale e certificazioni anagrafiche e di stato civile saranno rilasciati con le generalità di sempre.



Costi

La richiesta di costituzione dell'unione civile è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00.

Per la costituzione dell'unione civile, non vi è alcun costo da sostenere nel caso in cui questa avvenga durante gli orari d'ufficio. Al di fuori degli orari d'ufficio (venerdì pomeriggio e sabato) sono previste delle tariffe a copertura dei costi di utilizzo dei locali, stabilite con delibera della giunta comunale n. 531 del 28/11/2016 e differenziate a seconda delle sale richieste.

Normativa di riferimento

- Legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”
- D.Lgs. n. 5 del 19 gennaio 2017 “Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a) e c) della legge 20 maggio 2016, n. 76”
- D.Lgs. n. 6 del 19 gennaio 2017 “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c) della legge 20 maggio 2016, n. 76”
- D.Lgs. n. 7 del 19 gennaio 2017 “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76”
- D.M. 27 febbraio 2017
- D.M. 6 marzo 2017

Contatti

Città di Brunico – servizi demografici – stato civile
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Tel.: 0474 545201 / 0474 545229
e-mail: servizidemografici@comune.brunico.bz.it